

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1540 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; valutato in senso positivo l'inserimento, tra le disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, dell'articolo 5, concernente il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, considerandolo una prima misura verso l'attuazione concreta delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013; rilevati, tuttavia, alcuni profili critici connessi alla suddetta disposizione di cui all'articolo 5, costituiti soprattutto dal carattere episodico degli interventi ivi previsti laddove si ritiene necessario, invece, dare continuità e stabilità alla rete territoriale di servizi integrati per il sostegno e la protezione delle donne vittime di violenza, quali le case rifugio e i centri antiviolenza; ritenuto che, per il raggiungimento del predetto obiettivo, si renda necessaria l'istituzione di un Fondo *ad hoc* che sia finanziato annualmente dalla legge di stabilità, da ripartire tra le regioni,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione: al fine di dare continuità all'attuazione del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge in titolo nonché di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale, in misura di almeno uno ogni diecimila abitanti, la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio, affinché tali strutture operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, provvedano le Commissioni di merito ad inserire una nuova disposizione che preveda l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo denominato «Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio», finanziato annualmente dalla legge di stabilità, da ripartire tra le regioni.